



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

da 15/03/2025

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Sezione Penale

IL DIRETTORE

La Corte di Appello di Perugia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Consigliere relatore
Dott. [REDACTED]	Consigliere

Con sentenza in data 19 dicembre 2016 il Tribunale di Perugia dichiarava la penale responsabilità di [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 648 e 474 co. 2 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa; sentenza divenuta irrevocabile in data 3 marzo 2020 in seguito alla conferma della Corte di Appello e alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione.

Con istanza in data 29/5/2024 il condannato proponeva richiesta di rescissione del giudicato asserendo di non essere mai venuto a conoscenza dei fatti di causa, ma di avere avuto contezza della condanna gravante su di lui solo in data 15 maggio 2024 quando, su sua richiesta, gli veniva rilasciato una "visura senza valore di certificazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale", ove si dava atto dell'esistenza del giudicato in questione.

Dal tenore del ricorso risulta come il condannato aveva chiesto l'accesso agli atti per verificare la regolarità delle notifiche inerenti il fascicolo in esame.

Dall'esame degli atti aveva accertato che in data 3 novembre 2012 risultava essere stato sottoposto ad un controllo da parte della Guardia di Finanza di Perugia e, in quella occasione, veniva indicato come soggetto senza fissa dimora e non veniva indicato il numero relativo all'utenza telefonica. Dal verbale prestampato risultava altresì che lo stesso avesse richiesto la notifica degli atti presso il difensore di ufficio senza riferimento al nominativo, difensore il cui nominativo veniva aggiunto solo in calce al verbale, nella persona dell'avv. [REDACTED] in seguito alla dicitura in cui l'indagato aveva dichiarato di non voler nominare alcun difensore di fiducia.

Riferiva inoltre [REDACTED] che non erano stati svolti i necessari accertamenti per comprendere se lo stesso conoscesse la lingua italiana e, per l'effetto, se avesse compreso il contenuto del verbale, atto prodromico alla contestazione del reato.

ORDINATA

Asseriva dunque, alla luce di questi dati, che mai aveva consapevolmente eletto domicilio presso un difensore che lo stesso non conosceva e il cui nominativo e recapito non veniva indicato nella dichiarazione di domicilio eletto e che, dunque, non avendo mai avuto contatti con lo stesso, mai aveva avuto conoscenza del procedimento.

Chiedeva pertanto, ai sensi dell'art 629 bis cod. proc. pen., che la Corte d'Appello di Perugia revocasse la sentenza numero [REDACTED] resa dal Tribunale di Perugia in data [REDACTED] nel procedimento penale numero 1 [REDACTED] divenuta irrevocabile in data [REDACTED].

Così ricostruiti i fatti ed a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 4/2/2025 questa Corte

OSSERVA

L'istanza in oggetto deve essere valutata alla stregua dell'art. 629 bis c.p.p. introdotto con l'art.1 della L. n.23/16/2017 n.103 che recita come *"il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo può ottenere la rescissione del giudizio qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"*.

Tanto premesso si rileva in primo luogo come l'art.629 bis c.p. specifichi, al comma 2°, come l'istanza debba essere proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del procedimento.

Nel caso di specie pur a fonte di una sentenza divenuta definitiva il 3/3/2020 e di una istanza di revocazione depositata il 29/5/2024 non sussiste prova che smentisca la ricostruzione operata nell'interesse del [REDACTED], risultando allegata all'istanza copia del suo certificato del casellario giudiziale che porta la data del 13/5/2024, documento che lo aveva indotto a chiedere di visionare l'intero fascicolo.

Quanto al merito il ricorso è fondato alla luce della ricostruzione effettuata nell'interesse dell'istante che ha trovato conferma dall'esame degli atti del fascicolo afferente il giudizio.

[REDACTED] era stato infatti sottoposto a controllo nell'ambito della sua attività di venditore ambulante di vestiti asseritamente con marchi contraffatti e, a seguito del sequestro della merce in suo possesso destinata alla vendita, gli era stato nominato un difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio con le modalità sopra descritte, risultando testualmente riportato nel relativo verbale come [REDACTED] che risultava essere soggetto senza fissa dimora ed identificato a mezzo del relativo codice CUI, aveva eletto domicilio "presso il difensore di ufficio che mi sarà assegnato".

Risulta ancora dagli atti come la notifica dell'avviso ex art.415 bis ed il decreto di citazione a giudizio avvennero presso il difensore di ufficio ove l'imputato aveva "eletto domicilio", come l'imputato non fosse mai comparso nel corso del dibattimento ove era comparso quasi sempre il difensore di ufficio, a volte sostituito da un collega nominato ai sensi dell'art. 97 comma VI° c.p.p.. L' [REDACTED] aveva autonomamente presentato appello e ricorso in cassazione.

Tanto premesso si osserva come secondo parte della giurisprudenza tale situazione non presenta alcuna anomalia in quanto è onere dell'imputato, una volta eletto domicilio, attivarsi per tenere contatti con il difensore sullo sviluppo del procedimento (confr. cass. n.10283\2020).

Nel caso di specie deve peraltro teneri presente quanto esposto nell'interesse de [REDACTED] che ha sostenuto ed ha provato come non avesse mai avuto consapevolezza di eleggere domicilio presso l'av [REDACTED] che non conosceva, e con il quale mai aveva avuto in seguito contatti; ricostruzione avvalorata dalle modalità a mezzo delle quali aveva "eletto domicilio", sopra descritte.

Sussistono in definitiva oggettivi dubbi sulla consapevolezza de [REDACTED] che l'avv. [REDACTED] gli fosse stato nominato quale difensore di ufficio e, per quello che maggiormente interessa, sulla consapevolezza di avere eletto domicilio presso il suo studio con tutte le conseguenze che tale scelta comportava; senza che fosse emersa la minima prova che l'avv. [REDACTED] possa avere avuto la possibilità di mettersi in contatto con il proprio assistito.

Così che deve ritenersi che l'istante si trovasse in una situazione di inconsapevole ignoranza del processo a suo carico con conseguente revoca della sentenza emessa il 19 dicembre 2016 dal il Tribunale di Perugia nei suoi confronti e trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per quanto di competenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 629 bis c.p.p.,

accoglie l'istanza di rescissione della sentenza emessa il [REDACTED] il Tribunale di Perugia (irrevocabile il [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e per l'effetto revoca la detta sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per quanto di competenza.

Così deciso in Perugia, alla camera di consiglio del 4\2\2025.



